Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione Procedure Concorsuali
(Presidente R. Rordorf)

ALLEGATO E

"Proposte sulla crisi del gruppo"

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Roma, 2 dicembre 2015

Indice

1. Premessa 3
2 Articolato 4

1. Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili propone specifiche disposizioni in materia di crisi dei gruppi.

A tal riguardo, l'elaborato del Consiglio Nazionale si sofferma in modo dettagliato sull'ipotesi delle c.d. procedure integrate di gruppo (caso ricorrente quando differenti procedure di fallimento siano aperte, anche in tempi successivi, a carico di differenti imprese appartenete allo stesso gruppo, avanti allo stesso tribunale) e sull'ipotesi delle c.d. procedure coordinate di gruppo (caso ricorrente quando a carico di più imprese appartenenti allo stesso gruppo siano aperte distinte procedure di fallimento davanti a tribunali diversi) prevedendo a carico dei curatori nominati un obbligo di reciproca cooperazione e un virtuoso scambio di informazioni.

2 Articolato

CAPO I

Gruppi di imprese

Art. 1. Definizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intende per "gruppo di imprese" il complesso delle imprese, anche non societarie, legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e soggette ad una direzione comune. Si applica la presunzione di cui all'art. *2497-sexies* cod. civ.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intende:

- per "procedure integrate di gruppo" le procedure fallimentari di cui al successivo art. 2, comma 2;
- per "procedure coordinate di gruppo" le procedure fallimentari di cui al successivo art. 2, comma 3.

Art. 2. Fallimenti delle imprese del gruppo

Dichiarato da parte di un tribunale il fallimento di un'impresa che risulti appartenere ad un gruppo, il curatore di quella procedura può chiedere al medesimo tribunale, su parere conforme del comitato dei creditori, la dichiarazione, anche in deroga all'art. 9, del fallimento di altra o altre imprese del gruppo che si trovino in stato di insolvenza, ove sussistano consistenti ragioni di ritenere che la gestione unitaria delle crisi delle imprese coinvolte consenta un migliore soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori.

Alle procedure di fallimento aperte, anche in tempi successivi, avanti uno stesso tribunale a carico di più imprese appartenenti ad uno stesso gruppo, deve essere preposto lo stesso giudice delegato della procedura aperta per prima, restando peraltro diversi i rispettivi comitati dei creditori.

Ove a carico di più imprese appartenenti ad un medesimo gruppo vengano aperte distinte procedure di fallimento avanti tribunali diversi, i rispettivi curatori hanno l'obbligo di informazione e di cooperazione reciproca, dovendo in particolare comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere utile alle altre procedure, segnatamente per ciò che concerne l'insinuazione e la verifica dei crediti e le prospettive di cessazione, anche tramite concordato, della procedura. I suddetti curatori, con il parere favorevole dei rispettivi comitati dei creditori, possono stipulare protocolli di intesa, in particolare per coordinare eventuali azioni di recupero o risarcitorie, la definizione e lo svolgimento di rapporti infragruppo, eventuali soluzioni compositive. Tali protocolli sono approvati dai rispettivi giudici delegati, che autorizzano l'esecuzione degli atti ad essi conformi.

Sempre nell'ipotesi di cui al precedente comma i giudici delegati di distinti fallimenti possono instaurare forme

di consultazione e/o coordinamento fra di loro, eventualmente attribuendo ad uno dei medesimi funzioni di impulso e/o raccordo.

Art. 3. Informazioni sui rapporti di gruppo

In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli, al fine di accertare l'esistenza di rapporti di gruppo, il tribunale ed il curatore possono chiedere informazioni alla Consob e ad ogni altro pubblico ufficio. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 4. Responsabilità nel caso di direzione unitaria

Spetta al curatore del fallimento di un'impresa appartenente ad un gruppo l'esercizio, previa autorizzazione del giudice delegato e parere dcl comitato dei creditori, dell'azione prevista dall'art. 2497 cod. civ. al fine di ottenere la reintegrazione del patrimonio di tale impresa leso dagli abusi della direzione unitaria. Nel caso in cui l'insolvenza della suddetta impresa sia stata causata in modo deterninante da questi abusi, il giudice può determinare la somma spettante all'impresa danneggiata in misura non superiore alla differenza fra le passività e le attività della procedura fallimentare.

Art. 5. Azioni revocatorie

Il curatore del fallimento di un'impresa appartenente ad un gruppo può proporre l'azione revocatoria prevista dall'art. 67 l.f. nei confronti delle altre imprese del gruppo relativamente agli atti indicati nei nn. 1, 2, 3 dello stesso articolo compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento e relativamente agli atti indicati nel n. 4 e nel secondo comma dello stesso articolo compiuti nell'anno anteriore.

Quando, nell'ambito di procedure integrate di gruppo, l'azione revocatoria sia da proporre da parte di una procedura nei confronti di altra procedura, il curatore ha l'obbligo di richiedere al tribunale la nomina di un curatore speciale per la tutela degli interessi della procedura resistente e, una volta nominato tale curatore speciale, di esperire un tentativo di conciliazione con il medesimo avanti il tribunale. Il verbale di conciliazione è approvato dal tribunale con decreto non impugnabile.

Nell'ambito di procedure coordinate di gruppo, i protocolli di intesa di cui all'art. 2, comma 3 possono prevedere meccanismi di conciliazione o di arbitrato per la più rapida ed economica definizione delle controversie revocatorie che dovessero insorgere fra le diverse procedure.

Art. 6. Liquidazione unitaria

Il programma di liquidazione delle imprese del gruppo può prevedere la liquidazione unitaria dei beni, o anche di una parte di essi, appartenenti a più imprese, laddove si appalesi maggiormente conveniente.

A tal fine il curatore identifica i beni destinati alla liquidazione unitaria e provvede alla loro valutazione

complessiva.

Qualora da tale valutazione risulti che il valore complessivo dei beni oggetto di liquidazione unitaria sia superiore alla somma del valore dei beni singolarmente considerati, il curatore deve indicare la quota a titolo di avviamento da riconoscere alle diverse procedure ed i criteri utilizzati per determinarla.

Il programma deve essere approvato dal Comitato dci creditori delle società del gruppo e deve indicare le modalità di partecipazione di ciascuna società alle spese di liquidazione, salvo conguaglio finale.

Il curatore può in qualsiasi momento chiedere al comitato del creditori, sussistendone sufficienti motivi, che sia disposta la cessazione della liquidazione unitaria.

Art. 7. Ripartizione delle spese unitarie

Le spese della liquidazione unitaria dei beni sono ripartite tra le imprese titolari degli stessi in proporzione al loro valore.

Il curatore, prima di chiedere la ripartizione delle spese, deposita in cancelleria il conto analitico di tutte le spese unitarie ed un progetto per la loro ripartizione tra le varie procedure fallimentari. Si procede a norma dell'art. 116 l. fall. e la comunicazione di cui al terzo comma di tale articolo va fatta a tutti i creditori delle società coinvolte.

Art. 8. Concordato fallimentare

In caso di concordato fallimentare di gruppo, ove sia approvato il programma di liquidazione unitaria dei beni, la proposta di concordato presentata ai sensi degli artt. 124 e seguenti deve prevedere la definizione di tutti i debiti e deve comprendere tutti i beni compresi nel programma.

I termini di cui al primo comma dell'art. 124 si computano rispetto all'ultima dichiarazione di fallimento di una delle imprese interessate dalla proposta.

Il giudice delegato deve acquisire il parere favorevole dei comitati dci creditori di tutte le imprese interessate, anche in caso di presentazione di plurime proposte. Ai fini dell'approvazione della proposta si devono considerare tutti i crediti delle imprese fallite interessate dalla proposta, ferme restando le regole di cui all'art.127.

La procedura di concordato e il giudizio di omologazione si svolgono unitariamente e il provvedimento conclusivo produce effetto rispetto a tutti i fallimenti del gruppo che ne sono interessati.

Art. 9. Postergazione dei crediti infragruppo

I crediti vantati nei confronti delle imprese fallite scaturenti da finanziamenti infragruppo, in qualsiasi forma effettuati, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri crediti non ugualmente subordinati. Sono fatte salve le disposizioni che regolano i crediti scaturenti da finanziamenti infragruppo erogati in esecuzione o in

funzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.